

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1247

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARLONI, ADDUCE, AMATI, BAIO  
DOSSI, BASSOLI, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI,  
BENVENUTO, D’AMBROSIO, DE SIMONE, DONATI,  
FERRANTE, FONTANA, GALARDI, LEGNINI, MASSA,  
MONGIELLO, NEGRI, PIGLIONICA, PISA, PROCACCI, RAME,  
RANDAZZO, ROSSA, SCALERA, SOLIANI, VILLECCO  
CALIPARI e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2007

---

Nuove disposizioni in materia di parità e di pari opportunità  
tra donne e uomini

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 51 della Costituzione, come è noto, stabilisce che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

A fronte di tale dettato costituzionale, persiste nel nostro paese una preoccupante «asimmetria di genere», in special modo verificabile nei livelli direzionali e dirigenziali delle aziende pubbliche e private. Tale asimmetria è ancora troppo fortemente presente nella realtà fattuale del paese, ciononostante la Repubblica non ha provveduto all'emanazione dei provvedimenti attuativi pur espressamente previsti dall'articolo 51 della Costituzione.

Nonostante le donne rappresentino ormai una quota molto considerevole della popolazione laureata, soprattutto in alcune discipline scientifiche, l'Italia conta soltanto 2 rettori donna su 83 e le donne in cattedra e in carriera sono ancora poche: le docenti ordinarie ammontano a 2.800 su un totale di 18.000 (il 15,9 per cento); le docenti con il profilo di «associato» al 31,4 per cento e le ricercatrici costituiscono il 44,3 per cento.

Una ricerca svolta dal Consiglio superiore della magistratura denuncia la forte situazione di discriminazione esistente negli uffici giudiziari: nessuna donna è procuratore generale o presidente di corte d'assise. A dicembre 2004 erano soltanto 18 le donne in ruoli di alta direzione, a fronte di 400 uomini, cioè il 5 per cento del totale, nonostante fossero in tante a indossare la toga: 3.456 rispetto ai 5.481 colleghi.

Nessuna donna è direttore generale nelle 8 città metropolitane che prevedono tale figura e ai vertici delle 278 Aziende sanitarie ed ospedaliere - a fronte di piante organiche costituite al 60 per cento da donne - risultano solo 43 direttori sanitari, 39 direttori amministrativi e 26 direttori generali donna. E ancora gli Enti pubblici economici: su un totale di 420 dirigenti apicali soltanto 61 sono donne, tra i 33 direttori generali con funzioni di vertice aziendale abbiamo solo 4 donne e su 43 presidenti una sola donna.

I pochi dati riportati tracciano un quadro molto significativo che pone l'Italia agli ultimi posti in Europa e nel mondo. Anche gli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro paese all'Europa e il raggiungimento degli obiettivi condivisi in materia di sostegno e valorizzazione della partecipazione delle donne alla vita pubblica, fanno sì che il riequilibrio di genere nei luoghi decisionali sia una questione sulla quale intervenire per colmare i divari che ancora si registrano nel nostro paese e raggiungere risultati certi e durevoli.

Non vi è dubbio che l'assenza delle donne nei luoghi decisionali e di direzione rappresenti un fattore di svantaggio per l'intero paese, come evidenziato anche dal *World Economic Forum Report on Gender Gap* del 2005, che - valutando la *performance* economica di 58 nazioni in relazione alla partecipazione femminile - ha concluso che la mancata valorizzazione del potenziale costituito dal capitale umano femminile rappresenta uno spreco di risorse intellettuali, di investimenti sociali ed economici, con il conseguente indebolimento della competitività.

Appare, dunque, necessario che lo Stato si doti di strumenti idonei a garantire l'effettività del principio di eguaglianza fissato dalla

Costituzione, in primo luogo presso le proprie amministrazioni, fissando criteri per favorire l'accesso alle nomine negli organi decisionali al sesso sottorappresentato e garantendo pari presenza di donne e uomini all'interno degli organi stessi.

Il riequilibrio della rappresentanza di genere investe direttamente la qualità e la natura della rappresentanza democratica e costituzionale: non a caso il Parlamento su questa materia è intervenuto modificando l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e l'articolo 51, con legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1. La regione Campania, su proposta delle donne assessore, ha approvato un atto di indirizzo con cui viene stabilito che le nomine di competenza della Giunta avvengano nel rispetto della parità tra uomo e donna, concretizzando in tal modo un primo esempio di strumento attuativo del principio costituzionale di pari opportunità.

Il disegno di legge che si presenta ha l'obiettivo di colmare un vuoto normativo e di dare concreta attuazione al dettato costituzionale in materia di parità e pari opportunità per donne e uomini, promuovendo una norma per il riequilibrio di genere e per il sostegno al sesso sottorappresentato negli organi di decisione, direzione, indirizzo, gestione e controllo delle amministrazioni pubbliche dello Stato, delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici nazionali e delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica statale.

Questo disegno di legge vuole, quindi, intervenire in quella sfera che riguarda le scelte ampiamente discrezionali effettuate dagli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche e degli altri organi indicati.

Tutti gli studi e le analisi disponibili tracciano un quadro della società italiana nel quale le donne hanno acquisito conoscenze e competenze che permettono loro di affrontare le più importanti sfide professionali. Stu-

diano più degli uomini, riescono prima e meglio nei concorsi pubblici, sono rappresentate in tutte le professioni e registrano le migliori *performance* nei percorsi scolastici.

Questi successi sono il risultato anche di un *corpus* normativo di tutela e rimozione degli ostacoli alla parità di genere, che nel nostro paese è stato molto efficacemente promosso e si è stratificato contribuendo a produrre molti e significativi risultati.

È necessario tuttavia oggi compiere un deciso passo in avanti, concorrere a rimuovere quegli ostacoli «invisibili» che determinano una inspiegabile e non più sostenibile assenza delle donne negli incarichi di vertice negli apparati pubblici, producendo un'utile innovazione nei criteri di selezione della classe dirigente del nostro paese.

La pubblica amministrazione rappresenta lo Stato, nella sua accezione più alta. È garante e custode dei diritti e della trasparenza dell'azione amministrativa. Per svolgere compiutamente tale ruolo, è necessario che la sua stessa organizzazione sia espressione dei principi che rappresenta, fattore di autentica democrazia che riconosce a tutti i cittadini, uomini e donne, uguali diritti e uguali doveri senza discriminazioni di genere.

La presente legge ha, dunque, una doppia finalità: favorire l'accesso alle nomine per gli incarichi pubblici del sesso sottorappresentato (articolo 1) e, inoltre, promuovere la presenza paritaria di donne e uomini nelle amministrazioni pubbliche dello Stato, comprese le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici nazionali e le società a totale o prevalente partecipazione pubblica statale (articolo 2).

Il disegno di legge, all'articolo 3, reca la cosiddetta «clausola di cedevolezza». In base al nuovo riparto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, le disposizioni della normativa statale in materia di legislazione concorrente regionale si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di ciascuna regione.

All'articolo 4 si stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare attuazione al principio di parità di genere nella composizione degli organi di direzione, indirizzo, gestione e controllo e che i soggetti cui compete la nomina, la proposta o la designazione devono garantire pari presenza di donne e uomini nel complesso degli organi monocratici o collegiali.

All'articolo 5 si è ritenuto di precisare che le disposizioni della presente legge non si applicano alle nomine e designazioni vincolate alla titolarità di uffici e cariche già rivestiti.

L'articolo 6 istituisce il Comitato di garanzia per l'attuazione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi. La previsione di un apposito organismo di vigilanza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha l'obiettivo di rafforzare il carattere prescrittivo delle disposizioni in materia di pari rappresentatività fra donne e uomini nelle cariche più importanti dell'apparato pubblico. Il Comitato esercita le sue funzioni attraverso indagini campionarie e rapporti annuali al Governo e al Parlamento sul fenomeno della

sottorappresentazione delle donne nella composizione degli organi di direzione, gestione, indirizzo e controllo. Il Comitato può, inoltre, richiedere ai soggetti indicati all'articolo 2 ogni informazione sulle nomine effettuate, anche su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Nell'intento di superare la possibile sottovalutazione dei compiti del Comitato si è inteso prevedere anche uno specifico obbligo di fornire le informazioni e i documenti richiesti con relativa applicabilità della sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.000 euro per coloro che rifiutano oppure omettono di fornire, entro sessanta giorni, i dati richiesti. Parimenti significativa è la previsione a carico dei soggetti inadempienti, che appartengano alle pubbliche amministrazioni, di una specifica sanzione disciplinare.

L'apparato sanzionatorio è infine completato dalla espressa previsione di inefficacia del provvedimento di nomina effettuato in violazione del principio di pari rappresentatività e dalla pubblicità del relativo provvedimento del Comitato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità fra donne e uomini nella vita economica, sociale, culturale e civile e in ogni altro campo, la presente legge individua, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, i criteri volti a favorire l'accesso alle nomine nei confronti del sesso sottorappresentato.

### Art. 2.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di promuovere la presenza paritaria di donne e uomini nelle amministrazioni pubbliche dello Stato, ivi comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici nazionali e le società a totale o prevalente partecipazione pubblica statale.

### Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni che non hanno emanato le leggi regionali in attuazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali leggi.

### Art. 4.

1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi di cui all'articolo 2 sono tenuti a dare attuazione al principio di parità di genere nella composizione degli organi di direzione, indirizzo, gestione e controllo.

2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti cui compete la nomina, la proposta o la designazione garantiscono la presenza paritaria di donne e uomini nel complesso degli organi monocratici e collegiali, nel rispetto degli specifici requisiti di competenza, esperienza e professionalità eventualmente richiesti per l'incarico dalla normativa di riferimento.

#### Art. 5.

1. La presente legge non si applica alle nomine e alle designazioni vincolate alla titolarità di uffici e di cariche già rivestite alla data di entrata in vigore della legge medesima.

#### Art. 6.

1. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato di garanzia per l'attuazione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è organo collegiale costituito da cinque componenti, incluso il presidente.

3. I componenti e il presidente del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro per i diritti e le pari opportunità.

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere confermati.

5. L'indennità da corrispondere ai componenti e al presidente del Comitato è determinata con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Comitato:

a) vigila affinché sia assicurato il rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 anche con indagini campionarie;

b) predispone ed invia al Governo e al Parlamento un rapporto annuale nel quale

sono evidenziati gli eventuali fenomeni di sottorappresentazione delle donne nella composizione degli organi di direzione, gestione, indirizzo e controllo delle amministrazioni pubbliche e degli altri organismi di cui all'articolo 2.

7. Nell'ambito della propria attività il Comitato può richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli altri organismi di cui all'articolo 2 documenti, informazioni e chiarimenti in ordine alle nomine effettuate, anche su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse.

8. I soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 sono sottoposti, con provvedimento del Comitato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti.

9. Qualora i soggetti ai quali sia richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

10. Qualora il Comitato accerti la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, il presidente dichiara l'inefficacia del provvedimento di nomina e ne dà adeguata pubblicità.

#### Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.